

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella
persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante
dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica
in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

L' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, con sede legale in Cagliari – Viale
Poetto n. 12 codice fiscale/Partita IVA 03990560926., casella Pec
protocollo@pec.aslcagliari.it, qui rappresentata dal Commissario Straordinario
Dott. Aldo Atzori, nato a Iglesias (CA) il 20/04/1964, domiciliato per la carica
presso la sede medesima di seguito "soggetto ospitante";

entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della
direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli
articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di

Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Cagliari e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica nella seduta del 14/05/2025, ha espresso parere favorevole allo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse del

Dott. Tognetti Nicolò a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UO di cui è Responsabile, il Dott. Tognetti Nicolò, nato a Pietrasanta (LU), il 20/09/1996, CF: TGNNCL96P20G628O, residente in Via Nino Bixio, 40 55049 Viareggio, tel 3454748839, mail nicolo.tognetti@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al III (terzo) anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 01/03/2026 al 30/06/2026.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di Radiologia Ospedaliera presso P.O. SS. Trinità

di Cagliari con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.
2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.
3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.
4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dr. Stefano Marcia, Direttore dell'U.O.C. Radiologia Ospedaliera, indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Vittorio Miele tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.
2. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste

dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere del soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in

sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

2. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli articoli 109 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti", 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni" del D.lgs. 101/2020 e smi., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

L'Università di Firenze, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D. lgs. 101/2020.

In particolare, l'Università, in osservanza agli art. 109, 111 "Informazione e formazione dei lavoratori" e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiologico e classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica,
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del

Medico Autorizzato,

- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A, l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire al medico in formazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- verificare l'adeguatezza della classificazione avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose all'operatore;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;
- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata;
- fornire al medico in formazione specifiche formazioni e informazioni in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la

prestazione va effettuata nonché alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.
2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Il soggetto ospitante

Il Commissario Straordinario ASL 8 Cagliari

Dott. Aldo Atzori

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo